DECRETO 29 dicembre 1983 n.109 (pubblicato il 31 dicembre 1983)

Regolamento amministrativo dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 9 novembre 1979 n.70;

Vista la Legge 26 novembre 1980 n.88;

Vista la Legge 30 novembre 1982 n.103;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 29 dicembre 1983;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

E' approvato l'allegato Regolamento Amministrativo per l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Art. 2

I requisiti attivi e passivi accesi al termine dell'esercizio finanziario 1983 restano iscritti fino ad esaurimento nel Bilancio dello Stato. La gestione contabile degli stessi resta assoggettata alle norme e procedure di cui alla Legge 9 novembre 1979 n.70, mentre la gestione amministrativa di tali residui viene affidata, con provvedimento del Congresso di Stato, alla stessa Azienda Autonoma.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 1983/1683 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Renzi - Germano De Biagi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

San Marino, 21 dicembre 1983

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

DELL'AZIENDA AUTONOMA DI STATO

DI PRODUZIONE (A.A.S.P.)

CAPITOLO I

BILANCI DI PREVISIONE

Art. 1

Bilanci di Previsione

Al fine di armonizzare i conti interni dell'Azienda con quelli dello Stato, l'Azienda di Produzione compila:

a) Un bilancio di previsione poliennale, costituito da un preventivo economico e da un preventivo finanziario;

b) Un bilancio di previsione annuale, costituito da un preventivo economico e da un preventivo finanziario;

c) Un preventivo di cassa annuale.

I bilanci sono formulati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nei modi adottati dallo Stato, entro il 30 Settembre di ogni anno e sono trasmessi entro dieci giorni al Congresso di Stato con allegata una relazione previsionale e programmatica annuale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Unicità dei bilanci preventivi

I bilanci preventivi sono unici e comprendono tutte le attività gestite dall'Azienda.

Art. 3

Vincoli alle spese

Le previsioni di spesa iscritte nel bilancio preventivo costituiscono di norma vincolo massimo di spesa.

Gli storni tra capitoli di spesa soggetti a detto vincolo, all'interno della medesima rubrica, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli storni tra capitoli di spesa di rubriche diverse, le variazioni e gli assestamenti di Bilancio sono formulati e approvati con la stessa procedura prevista per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 4

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

Preventivo budgetario

Ai fini di una programmata conduzione dei settori e delle attività svolte dall'Azienda, ad ogni attività e settore vengono assegnati impegni budgetari annuali o per frazione di anno in funzione degli obiettivi e degli strumenti operativi disponibili, nell'ambito di una contabilità finalizzata al controllo della gestione Aziendale.

CAPITOLO II

CONTI CONSUNTIVI

Art. 6

I conti consuntivi

I conti consuntivi dell'Azienda di Produzione sono costituiti:

a) dal conto economico

b) dal conto finanziario

c) dal conto di cassa.

I conti consuntivi sono annuali e sono redatti in analogia ai rispettivi conti dello Stato. La Contabilità analitica è un fatto interno dell'Azienda, le cui risultanze vengono rese note all'organismo politico attraverso la relazione illustrativa del Presidente, concernente l'andamento dell'Azienda.

I conti consuntivi sono predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di maggio successivo a quello dell'esercizio cui si riferiscono.

I conti consuntivi insieme alla relazione del Presidente, sono sottoposti al controllo del Collegio dei Sindaci Revisori di cui alla Legge 26 novembre 1980 n.88. Entro il 30 giugno i conti consuntivi, corredati delle relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci sono trasmessi al Congresso di Stato. Il Collegio dei Sindaci Revisori redige una relazione nella quale viene in particolare presa in esame la corrispondenza delle poste di bilancio con le risultanze dei libri contabili.

Art. 7

Conto finanziario e conto economico

Il conto finanziario evidenzia i risultati della gestione delle entrate e delle spese.

Il conto economico indica il risultato dell'esercizio finanziario e gli effetti provocati sul patrimonio in seguito alla gestione dell'esercizio.

Art. 8

Allegati ai conti consuntivi

Ai conti consuntivi sono allegati prospetti ove risulta:

- l'utile o la perdita determinatasi per ogni settore o attività dell'Azienda;

- la consistenza dei fondi di dotazione e del patrimonio distinti per settore o attività.

CAPITOLO III

PATRIMONIO, CAPITALE E FINANZIAMENTI

Art. 9

Capitale di dotazione

Lo Stato assegna all'Azienda un capitale di dotazione costituito da:

a) Beni immobili di proprietà statale necessari od utili alla gestione delle attività e dei settori dell'Azienda Autonoma;

b) Beni mobili, macchinari ed attrezzature in suo possesso relativi ai medesimi settori o attività.

Il capitale di dotazione è trasferito per il valore simbolico di Lire un milione e non è soggetto ad ammortamento alcuno.

Gli ulteriori investimenti ed acquisizioni sono soggetti ad ammortamento. L'alienazione di beni immobili deve essere autorizzata dal Congresso di Stato.

In caso di cessazione di attività il Capitale dell'Azienda Autonoma ritorna allo Stato.

Art. 10

Lo Stato garantisce ed eroga direttamente all'Azienda Autonoma di Stato di Produzione le anticipazioni di cassa necessarie al suo normale funzionamento.

Art. 11

Piani di Ammortamento

L'ammortamento dei beni immobili e mobili, degli impianti ed attrezzature acquisiti dopo il primo impianto, si effettua secondo piani che consentono un prudente e graduale trasferimento della spesa sugli esercizi futuri. Tali piani sono formulati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti a ratifica del Congresso di Stato prima dell'approvazione dei conti consuntivi.

Art. 12

Provvista diretta di capitali

L'Azienda, nel rispetto delle leggi vigenti può contrarre con Istituti di Credito, per il finanziamento delle proprie attività, mutui con la garanzia dello Stato, entro i limiti fissati da apposite previsioni di bilancio ed a condizioni non piu' onerose di quelle praticate allo Stato.

La concessione della garanzia dello Stato è subordinata alla preventiva autorizzazione del Congresso di Stato.

CAPITOLO IV

RAPPORTI CON LO STATO

Art. 13

Commesse Statali

Lo Stato si avvale dell'Azienda Autonoma per la realizzazione dei suoi programmi di sviluppo nei settori o attività coperti dall'Azienda. I Dicasteri competenti provvedono quindi ad assegnare alla Azienda Autonoma i lavori, qualora quest'ultima sia in condizioni di eseguirli, senza altra formalità corrispondendone il relativo prezzo.

L'Azienda si limiterà ad acquisire commesse private solo nei casi ed in quei settori in cui lo Stato non garantisca la piena occupazione della manodopera.

CAPITOLO V

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AZIENDA

Art. 14

Acquisto di servizi

Tutti i servizi tecnici ed amministrativi, ivi compresi i servizi di cassa, tesoreria, contabilizzazione sono in genere interni all'Azienda.

Si disporrà il ricorso a servizi esterni, privilegiando quelli forniti dallo Stato, solo nel caso che questi presentino requisiti di economicità rispetto ad una gestione diretta.

Art. 15

Scritture contabili

Le forme ed i modelli per la tenuta delle scritture contabili ed ogni altro registro, scheda o partitario usato per la contabilità sono decisi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO VI

RINVIO A LEGGI ED A REGOLAMENTI DI SERVIZIO

Art. 16

Per quanto non previsto del presente regolamento, dallo Statuto e dalle leggi in materia il Consiglio di Amministrazione predisporrà regolamenti di servizio e di attuazione delle disposizioni vigenti.